

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

RICORSO

**Per: Formisano Patrizia** nata a Pozzuoli (NA) il 20.11.1956, C.F. FRMPRZ56S60G964U, rapp.ta e difesa dall'Avv. Ferdinando Gelo, C. F. GLEFDN77L14F839Q (Fax 081/9639753; Pec [ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it)) come da procura in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Pozzuoli, Trav. Maroder n. 3.

CONTRO

Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nonché nei confronti di

Matrone Rosalba nata il 23.01.1956 residente in Napoli alla Via Duca Ferrante della Marra n. 3 Scala D.

- controniteressata

PER L'ANNULLAMENTO

1. Del decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di Merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, di cui 224 nei ruoli della regione Campania, bandito con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56.)
2. Della graduatoria generale di merito allegata al suddetto decreto di cui ne forma parte integrante, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente Formisano Patrizia il punteggio per titoli culturali di 4,60 pt.i anziché di 6,00 p.ti, ed un punteggio complessivo di p.ti 74,40 anziché di p.ti 75,80.
3. Del verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali prodotti dalla ricorrente nella parte in cui attribuisce a quest'ultima il punteggio di 4,60 p.ti anziché di 6,00 p.ti.

PREMESSO

1. Che, con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56) veniva indetto un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica

periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, di cui 224 nei ruoli regionali della Campania.

2. Che, la ricorrente ha partecipato a pieno titolo al suddetto concorso superando sia le prove scritte che le prove orali.
3. Che, con decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania, è stata approvata la graduatoria generale di Merito del succitato concorso.
4. Che, la ricorrente si è classificata alla posizione 201 con il punteggio totale di 74,40 di cui p.ti 45 per la prova scritta, p.ti 21 per la prova orale; p.ti 4,60 per titoli culturali; e p.ti 3,80 per titoli di servizio o professionali.
5. Che, l'istante lamenta l'errata valutazione dei titoli culturali dalla stessa prodotti ai sensi dell'art.12 del Bando.
6. Che, nella fattispecie, la Prof.ssa Formisano aveva chiesto valutarli in suo favore i seguenti titoli:

1) Laurea in Matematica conseguita con voto 103/110;

2) Master di secondo livello di durata annuale (1500 ore – 60 CFU) conseguito nell'anno accademico 2009/2010 presso la “Libera Università LUSPIO” di Roma intitolato:” *Competenze Pedagogiche e manageriale del Dirigente scolastico tra sviluppo dell'autonomia e processi di cambiamento*”;

3) Diploma di perfezionamento in Didattica della Fisica conseguito il 27.10.2000 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II a seguito di corso di durata annuale con esame finale;

4) Attestato di partecipazione quale discente al Corso di Formazione intitolato “*Il Metodo della qualità: dall'analisi ai progetti di miglioramento*” organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Polo qualità, della durata di 20 ore (attestato rilasciato il 29.05.2002);

5) Attestato di partecipazione quale discente al Corso di Formazione intitolato “*Il Liceo Scientifico alle soglie del terzo millennio fra tradizione ed innovazione*” organizzato dall'Istituto Magistrale Statale Virgilio, per una durata di 24 ore (attestato rilasciato il 29.05.2002) ;

6) Attestato di partecipazione quale discente al Corso di Formazione intitolato “*I fondamenti della qualità*” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Polo qualità, della durata di 28 ore (attestato rilasciato il 31.05.2001);

7) Attestato di partecipazione quale discente al Corso MOUS organizzato dal MEC Center Training, Center for Microsoft Office con il conseguimento di certificazione informatica Microsoft Office Specialist (attestato rilasciato il 18.07.2003);

8) Attestato di partecipazione quale discente al Corso di Formazione intitolato “*Uniti da una rete*” organizzato dall’Istituto Tecnico commerciale statale “Pareto” di Pozzuoli nell’ambito del Pon misura 1.3, della durata di 50 ore (attestato rilasciato il 10.01.2002).

7. Che, il punteggio di 4,60 p.ti riconosciuto alla ricorrente lascia intendere che siano stati valutati in suo favore solo la Laurea in Matematica ed il Master conseguito presso la “Libera Università LUSPIO” di Roma, valutati rispettivamente punti 1,00 (la Laurea) ai sensi del punto 1 della Tabella di Valutazione dei titoli culturali allegata al Bando e p.ti 3,50 (il Master) ai sensi del punto 2 lett. E della citata Tabella; e che, con riferimento ai 5 attestati di partecipazione a corsi di formazione di durata superiore a 20 ore ne sia stato valutato soltanto uno con attribuzione di 0,10 p.ti ai sensi della punto 2 lett. G della medesima Tabella.
8. Che, pertanto, deve ritenersi che la P.A. non abbia attribuito alcun punteggio per il diploma di perfezionamento universitario in Didattica della Fisica e per ben quattro attestati di partecipazione quale discente a corsi di formazione di durata superiore a 20 ore su materie
9. Che, per i titoli su menzionati, la ricorrente rivendica l’attribuzione del punteggio per titoli culturali pari a p.ti 6,00.
10. Che, a nulla è valso il reclamo in via amministrativa prodotto dall’interessata.
11. Che, la ricorrente ha interesse a vedersi riconosciuto l’esatto punteggio spettante in base ai titoli culturali posseduti anche in considerazione della trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria “ad esaurimento” ai sensi dell’art. 17 del D.L. 104/2013.

Tanto premesso si espongono i seguenti

#### MOTIVI

#### **1 – ERRATA APLLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI ALLEGATA AL BANDO – VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE**

**DELL'ART. 1 LETT. L) E O) E DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL D.M. 270/2004.**

La valutazione dei titoli culturali prodotti dai partecipanti al concorso è regolata da apposita tabella di valutazione allegata al Bando ed approvata ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140.

La citata Tabella al punto 1 prevede che per la laurea conseguita con votazione fino a 104/110 siano attribuiti punti 1,00.

A sua volta, il punto 2 lett. E prevede che *"per i master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate"* sia attribuito un punteggio di 3,50.

Indi, il punto 2 lett. F prevede che: *"per altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale"* sia attribuito un punteggio pari a 1,00 con il limite di valutazione di un solo titolo.

Infine, il punto 2 lett. G prevede che: *"per la partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di discente"* siano attribuiti p.ti 0,10 fino ad un massimo di punti 0,50.

La nota 2 alla citata tabella prevede inoltre che siano valutati 0,10 punti anche *"i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.*

Tanto premesso, si deve annotare come la ricorrente abbia richiesto la valutazione dei seguenti titoli culturali:

1. Laurea in Matematica conseguita con voto 103/110
2. Master di secondo livello di durata annuale (1500 ore – 60 CFU) conseguito nell'anno accademico 2009/2010 presso la "Libera Università LUSPIO" di Roma intitolato: *"Competenze Pedagogiche e manageriale del Dirigente scolastico tra sviluppo dell'autonomia e processi di cambiamento"*.
3. Diploma di perfezionamento in Didattica della Fisica conseguito il 27.10.2000 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II a seguito di corso di durata annuale con esame finale.
4. Partecipazione quale discente al Corso di Formazione intitolato *"Il Metodo della qualità: dall'analisi ai progetti di miglioramento"* organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Polo qualità, della durata di 20 ore (attestato rilasciato il 29.05.2002).
5. Partecipazione quale discente al Corso di Formazione intitolato *"Il Liceo Scientifico alle soglie*

*del terzo millennio fra tradizione ed innovazione*” organizzato dall’Istituto Magistrale Statale Virgilio, per una durata di 24 ore (attestato rilasciato il 29.05.2002).

6. Partecipazione quale discente al Corso di Formazione intitolato “*I fondamenti della qualità*” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Polo qualità, della durata di 28 ore (attestato rilasciato il 31.05.2001).
7. Partecipazione quale discente al Corso MOUS organizzato dal MEC Center Training, Center for Microsoft Office finalizzato al conseguimento di certificazione informatica Microsoft Office Specialist (attestato rilasciato il 18.07.2003).
8. Partecipazione quale discente al Corso di Formazione intitolato “Uniti da una rete” organizzato dall’Istituto Tecnico commerciale statale “Pareto” di Pozzuoli nell’ambito del Pon misura 1.3, della durata di 50 ore (attestato rilasciato il 10.01.2002).

Ebbene, il punteggio di 4,60 p.ti riconosciuto alla ricorrente, lascia intendere che la Laurea in Matematica ed il Master conseguito presso la “Libera Università LUSPIO” di Roma siano stati valutati correttamente con l’attribuzione rispettivamente di punti 1,00 e 3,50 per un totale di 4,50 p.ti.

Infatti, non vi è dubbio che per la Laurea in Matematica conseguita con votazione di 103/110 dovesse essere riconosciuto il punteggio di **p.ti 1,00** ai sensi del punto 1 di cui alla citata Tabella di valutazione.

Parimenti, è palese che il master di secondo livello di durata annuale (1500 ore – 60 CFU) conseguito nell’anno accademico 2009/2010 presso la “Libera Università LUSPIO” di Roma intitolato:”

*Competenze Pedagogiche e manageriale del Dirigente scolastico tra sviluppo dell’autonomia e processi di cambiamento*” dovesse dar luogo al riconoscimento di **p.ti 3,50** ai sensi del punto 2 lett. E della Tabella di valutazione.

Il titolo in questione rispetta infatti i requisiti di 1500 ore di formazione corrispondenti a 60 CFU. Inoltre, il tema trattato è sicuramente attinente al profilo professionale del Dirigente Scolastico.

Viceversa, il minore punteggio accordato alla ricorrente induce a ritenere che nessun punteggio sia stato attribuito in suo favore per il Diploma di perfezionamento universitario in Didattica della Fisica conseguito il 27.10.2000.

A tal riguardo, il punto 2 lett. F della Tabella di valutazione allegata al Bando richiede che il titolo sia caratterizzato dalla durata annuale del corso di perfezionamento, dal superamento di un esame finale individuale e da un volume di lavoro di apprendimento corrispondente a 60 CFU.

Tale disposizione deve essere coordinata con quelle contenute nel Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 22.10.2004 n.270. In particolare, l’art. 1 lett. L del D.M. citato definisce “*credito formativo universitario*” come “*la misura del **volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale**, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;*”

A sua volta, l'art. 1 lett. O definisce:” *per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento*”

Indi, l'art. 5 comma 2 del citato D.M. stabilisce che:” **La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.**”

Dalle norme in esame si evince chiaramente che, nel caso di corsi di perfezionamento universitari aventi **durata annuale**, il volume di lavoro di apprendimento, ivi compreso lo studio individuale e l'autoapprendimento, deve ritenersi corrispondente **convenzionalmente a 60 crediti formativi** universitari.

Tanto precisato, appare evidente come il titolo posseduto dalla ricorrente fosse pienamente rispondente ai suddetti requisiti. Infatti, la Prof.ssa Formisano ha conseguito il diploma di perfezionamento in “Didattica della Fisica” a seguito del corso di durata annuale tenuto dall'Università degli Studi di Napoli e del superamento del relativo esame finale.

Inoltre, l'insieme delle attività formative previste dal corso in questione, anche con riferimento ai corsi d'insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento, nonché la durata annuale del corso stesso hanno comportato un impegno di apprendimento che deve ritenersi convenzionalmente fissato in 60 crediti formativi universitari pari a 1500 ore di attività formativa ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 270/2004 .

A questo punto si deve chiarire che la mancata indicazione nell'attestato rilasciato alla Prof.ssa Formisano dei crediti conseguiti è dovuta unicamente al fatto che il corso in questione si è tenuto nell'anno accademico 1999/2000, da ottobre 1999 ad ottobre 2000, secondo il vecchio ordinamento universitario ante D.M. 509/1999.

Nondimeno, il fatto che il Diploma in esame sia stato conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario non preclude una valutazione dello stesso in termini di crediti formativi universitari, attesa la durata annuale del corso ed il volume di lavoro di apprendimento connesso alle molteplici attività formative – ivi compreso lo studio individuale e l'autoapprendimento – richieste per conseguire il titolo finale.

Ne consegue che il Diploma di perfezionamento conseguito dalla ricorrente doveva essere valutato con punti 1,00.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano viziati da errata applicazione della Tabella di valutazione

titoli, con particolare riferimento al punto 2 lett. F.

**2 - Violazione ed errata applicazione del punto 2 lett. G della Tabella di valutazione dei titoli allegata al Bando di concorso.**

La ricorrente lamenta altresì la non corretta valutazione dei 5 attestati di partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione organizzati da soggetti qualificati o accreditati, ivi comprese le scuole, di durata non inferiore a 20 ore, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome, di cui la P.A. ne avrebbe valutato uno solo.

A tal riguardo occorre richiamare il punto 2 lett. G della Tabella di valutazione allegata al Bando ove prevede che: *“per la partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di discente”* siano attribuiti p.ti 0,10 fino ad un massimo di punti 0,50.

La nota 2 alla citata tabella prevede inoltre che siano valutati 0,10 punti anche *“i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T..*

Tanto precisato, tutti i 5 corsi di formazione cui ha partecipato la ricorrente rispondono pienamente alle prescrizioni del Bando.

Nel dettaglio:

- Il Corso di Formazione intitolato *“Il Metodo della qualità: dall'analisi ai progetti di miglioramento”* organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Polo qualità, ha avuto durata di 20 ore (vedi attestato rilasciato il 29.05.2002). L'ente che ha organizzato il corso è lo stesso Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed è senza dubbio un ente qualificato. L'argomento trattato, concernente il metodo della qualità in ambito scolastico con riferimento anche a progetti di miglioramento, è sicuramente pertinente rispetto alla gestione delle istituzioni scolastiche autonome. Sul punto, basti richiamare il primo protocollo di intesa sottoscritto dal MIUR con Confindustria nel 1994, nel quale vengono individuate due aree di collaborazione nuove: *« i modelli organizzativi della scuola; la qualità del servizio scolastico.* Dal protocollo trarrà avvio il Progetto Qualità Ministero/Confindustria ancora in atto, confermato con i protocolli del 1998 e del 2002 ed integrato con le attività di sostegno all'autonomia iniziate fin dal 1999; negli anni 1995/97 nasceranno i cosiddetti Poli qualità di Roma, Milano

(per il Nord Ovest), Vicenza, Padova, Mantova (per il Nord Est), Napoli (per il Sud). A ciò si aggiunga come lo stesso Ministero dell'Istruzione abbia pubblicato le proprie linee guida intitolate "Per una Scuola di Qualità" (vedi <http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/qualita/testi/lineeguidadefinitive.htm>) ove viene esaltata la cultura della qualità, attraverso la ricerca e la sperimentazione di modelli di progettazione integrata, il che attiene essenzialmente al profilo gestionale delle Istituzioni Scolastiche con riferimento all'adozione di sistemi di qualità conformemente alla normativa ISO. Pertanto, per il titolo in questione doveva essere riconosciuto il punteggio di 0,10.

- Il Corso di Formazione intitolato "*Il Liceo Scientifico alle soglie del terzo millennio fra tradizione ed innovazione*" organizzato dall'Istituto Magistrale Statale Virgilio, ha avuto una durata di 24 ore (attestato rilasciato il 29.05.2002). L'ente che ha organizzato il corso è l'Istituto Magistrale Statale "Virgilio" di Pozzuoli che, in quanto scuola pubblica, è senz'altro un ente qualificato. L'argomento trattato, concernente le innovazioni apportate dalla riforma c.d. Berlinguer e quelle allo studio dell'allora Ministro Moratti poi sfociate nella legge n.53/2003 sull'organizzazione del Liceo Scientifico, non può che essere ritenuto pertinente rispetto alla gestione ed organizzazione delle Istituzioni scolastiche. Pertanto, per il titolo in questione doveva essere riconosciuto il punteggio di 0,10.
- Il Corso di Formazione intitolato "*I fondamenti della qualità*" organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Polo qualità, ha avuto la durata di 28 ore (vedi attestato rilasciato il 31.05.2001). L'ente che ha organizzato il corso è lo stesso Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed è senza dubbio un ente qualificato. Quanto alla pertinenza dell'argomento trattato si rimanda a quanto sopra illustrato circa l'adozione di sistemi di qualità in ambito scolastico. Pertanto, per il titolo in questione doveva essere riconosciuto il punteggio di 0,10.
- Il Corso MOUS organizzato dal MEC Center Training, Center for Microsoft Office ed il conseguimento di certificazione informatica Microsoft Office Specialist (vedi attestato rilasciato il 18.07.2003) rientra tra i "*percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione*" per i quali la nota 2 alla Tabella di Valutazione dei titoli riconosce l'attribuzione di punti 0,10. Ad abundantiam si segnala che il corso relativo ha avuto durata superiore a 20 ore e che l'attestato è rilasciato da



ente accreditato MIUR. Pertanto, anche tale attestato doveva essere valutato con punti 0,10.

- Il Corso di Formazione intitolato “Uniti da una rete” organizzato dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Pareto” di Pozzuoli nell’ambito del Pon misura 1.3, ha avuto la durata di 50 ore (attestato rilasciato il 10.01.2002). L’ente che ha organizzato il corso è l’Istituto Statale “Pareto” di Pozzuoli che, in quanto scuola pubblica, è senz’altro un ente qualificato. L’argomento trattato, concernente la progettazione e la creazione di una “rete informatica” tra diverse istituzioni scolastiche non può che essere ritenuto pertinente rispetto alla gestione ed organizzazione delle Istituzioni scolastiche. Pertanto, per il titolo in questione doveva essere riconosciuto il punteggio di 0,10.

Riepilogando, per i 5 corsi di formazione cui la ricorrente ha partecipato come discente doveva essere attribuito il punteggio massimo pari a punti 0,50.

A tale punteggio devono aggiungersi:

Punti 1,00 per la laurea

Punti 3,50 per il Master conseguito presso l’Università LUSPIO

Punti 1,00 per il corso di perfezionamento in Didattica della Fisica.

Indi, la ricorrente aveva diritto a vedersi riconoscere il punteggio complessivo per titoli culturali di 6,00 superiore a quello di 4,60 effettivamente attribuite.

-

### **3 – Violazione art. 3 legge 241/90 – Difetto di istruttoria – Difetto di Motivazione.**

L’art. 3 della legge n. 241/90 sancisce che:”*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.*”

Ebbene, la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente non è stata congruamente motivata dalla P.a. Difatti, dai provvedimenti impugnati non emergono in alcun modo le ragioni di fatto o di diritto che giustifichino la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente.

Inoltre, la ricorrente non è mai stata contattata dalla P.A. per acquisire chiarimenti in ordine ai titoli prodotti né risulta che tali chiarimenti siano stati richiesti agli enti che hanno rilasciato i relativi attestati. Da tali considerazioni, emerge come le determinazioni impugnate oltre ad essere immotivate non siano state supportate da adeguata istruttoria.

## Istanza cautelare

Il fumus boni juris è reso palese dai motivi del ricorso. Quanto al periculum in mora si evidenzia come il minor punteggio riconosciuto alla ricorrente rischia di incidere negativamente sul diritto della stessa ad essere assunta quale dirigente scolastico in occasione delle prossime immissioni in ruolo con decorrenza dal 01.09.2015 nonché sulla scelta della sede di servizio.

È evidente, infatti, che il minor punteggio si ripercuote inevitabilmente sui tempi dello scorrimento in favore della ricorrente della graduatoria concorsuale, trasformata in graduatoria ad esaurimento ex art. 17 d.l. 104/2013, nonché sulla possibilità per la stessa di scegliere sedi meno disagiate o più confacenti con le proprie esigenze di vita e di famiglia. Pertanto si chiede che il TAR adito voglia sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati ovvero adottare ogni altra misura idonea a scongiurare il paventato periculum.

## CONCLUSIONI

Voglia l'on.le TAR adito

- In via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati adottando le misure più idonee a scongiurare il paventato periculum
- Nel merito annullare il decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania unitamente all'allegata graduatoria generale di Merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali bandito con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56) nonché, quale atto presupposto, il verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali prodotti dalla ricorrente, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente Formisano Patrizia il punteggio per titoli culturali di 4,60 pt.i anziché di 6,00 p.ti, ed un punteggio complessivo di p.ti 74,40 anziché di p.ti 75,80.
- Il tutto con vittoria di spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.

Si dichiara che il presente procedimento attiene a concorso per l'accesso ai pubblici impieghi e, pertanto, è soggetto al contributo unificato ridotto alla metà.

Addì 13.02.2015

Avv. Ferdinando Gelo



